

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROGLIANO E IL COMANDO DEI CARABINIERI – STAZIONE DI ROGLIANO - PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DELL' ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE.

TRA

IL COMUNE DI ROGLIANO di seguito denominato Comune con sede in Rogliano (CS), Via P. Buffone, C.F. 80002530782, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

E

IL COMANDO CARABINIERI STAZIONE DI ROGLIANO di seguito denominato "Comando" con sede a Rogliano, Via Altomare, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Comandante della Stazione Carabinieri di Rogliano;

PREMESSO CHE:

- a) Il Comando Carabinieri Stazione di Rogliano ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di propria necessità in tempo reale;
- b) l'art.37 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 mentre vieta ai soggetti estranei all'ufficio anagrafe l'accesso all'ufficio medesimo e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'Autorità Giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine";
- c) l'art.43 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 stabilisce che "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- d) l'art.50 del D. Lgs. 07/03/2005 n.82 e s.m.i. dispone :  
"1.I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti e conservati, resi disponibili ed accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.  
2.Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art.2 comma 6, salvi i casi previsti dall'art.24 della legge 7 agosto 1990 n.241 e nel rispetto della normativa in materia di dati personali, è reso accessibile e fruibile dalle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. E' fatto comunque salvo il disposto dell'art.43 del DPR 445/2000 . 3.Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre, l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto";

e) in base all'art.58 comma 2 del medesimo decreto “ai sensi dell'art.50 comma 2 nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art.43 comma 2 del citato DPR 445/2000”.

f) l'art.54 del D. Lgs. n.196/2003 prevede che: “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge, o di regolamento, dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi ed uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e di principi di cui agli artt.3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'Interno su conforme parere del Garante e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi, anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'art.53”;

g) L'amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione on line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;

h) l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

i) l'art.62 del D. Lgs. n.82/2005 così come modificato dall'art.2 comma 1 del D.L.18/10/2012 n.179 convertito in Legge 17/12/2012 n.221 ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

l) con deliberazione di Giunta Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è deciso di aderire alla richiesta del Comando approvando lo schema di convenzione allegato all'atto, che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

CIO' PREMESSO

ed intendendo che quanto sopra esposto formi parte integrante e sostanziale del presente atto

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art.1 – Oggetto**

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica da parte di militari appartenenti al Comando Carabinieri Stazione di Rogliano, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, per l'assolvimento di compiti istituzionali attribuiti al Comando dall'ordinamento giuridico vigente.

## **Art.2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità:**

1. Con la stipula della presente Convenzione il Comune autorizza il Comando ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente.
2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n.196 è il Comandante pro tempore.
3. Il Comando si impegna a dare comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione o da ogni successiva variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.
4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare il Comando di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L'assegnazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante pro tempore.
5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D. Lgs.30/06/2003 n.196

## **Art.3 – Ambito oggettivo dell'accesso**

1. Le parti si danno atto che il Comando è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte all'anagrafe.
2. Il Comando si impegna altresì a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. Il Comando prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune e di comunicarli, diffonderli ed utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

## **Art.4 – Misure di sicurezza**

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.
2. Gli operatori abilitati assumono la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del codice approvato con D.Lgs.30/06/2003 n.196.
3. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.
4. In conformità alla "prescrizione a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 06/10/2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il Comando prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati,

monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

#### **Art.5- Responsabilità**

1. Il Comando esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nell'elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.
2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del Comando, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

#### **Art.6 – Durata**

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 3 dalla data della sua sottoscrizione.
2. La presente Convenzione si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.N.P.R.) con accesso da parte del Comando.

#### **Art.7- Risoluzione**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata.
2. Ai sensi dell'art.21 sexies della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i. il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

#### **Art.8 Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il foro di Cosenza.

#### **Art.9 – Disposizioni di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali vigenti. Dovranno in particolare essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici n.2 del 25/02/2002.

#### **Art.10 – Disposizioni fiscali**

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al DPR n.131/1986 e s.m.i. Essa è altresì esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16 della tabella allegata B al DPR 642/1972.

Letto confermato e sottoscritto.

Per Il Comune

(.....)

---

Per Il Comando Carabinieri Stazione Rogliano

(.....)

---